

Emanato con D.R. n. 4083 – 2005 del 28.12.2005 - Prot. n. 46796

Modificato con D.R. n. 776-2008 del 06/03/2008 - Prot n. 11475

Regolamento sui “Procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nelle categorie del personale tecnico-amministrativo nell’Università degli Studi dell’Aquila e sui procedimenti di progressione verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo”

Criteri generali

L’Università degli Studi dell’Aquila con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso alle varie categorie dei ruoli del personale tecnico ed amministrativo dell’Università, nonché le modalità di espletamento dei procedimenti per la progressione verticale nel sistema di classificazione per il personale tecnico ed amministrativo in servizio.

Le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo sono effettuate nell’ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale approvata dagli organi di governo dell’Ateneo, nel rispetto della Legge 30/12/2004 n. 311 e nel rispetto dell’equilibrio finanziario generale del bilancio.

Il piano triennale contiene l’indicazione degli obiettivi e degli indirizzi di sviluppo generale nonché delle categorie e delle aree per cui l’Amministrazione registra un fabbisogno.

Nell’ambito del predetto fabbisogno triennale, sono stabiliti nella misura del 50% i posti organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore da riservare al personale già in servizio, con le modalità di cui al capo II del presente Regolamento.

I posti vacanti sono sia quelli che, essendo stati regolarmente ricoperti da personale in servizio, si rendono vacanti per cessazione del personale (dimissioni, trasferimenti all’esterno dell’Università, copertura di altri posti vacanti..), ma sono ancora compresi nel budget di Ateneo, sia quelli derivanti da nuove posizioni introdotte nell’organizzazione e ricompresi nella programmazione del fabbisogno di personale.

Le procedure concorsuali sono ispirate ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità e celerità, privilegiando i meccanismi atti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire.

PARTE PRIMA

(Assunzioni)

ART. 1 - MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO

Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico presso l’Università degli Studi dell’Aquila avvengono, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del D.Leg.vo 165/2001, secondo modalità volte all’accertamento della professionalità e dell’attitudine riferite alle caratteristiche del posto che s’intende ricoprire, mediante le procedure di seguito specificate.

In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:

per l’accesso alla Categoria B:

- a) mediante selezione degli iscritti delle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
- b) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12.03.1999 n. 68;
- c) mediante la procedura del concorso per titoli ed esami, con esclusivo riferimento alla Categoria B, posizione economica B3, per la quale sono previsti, oltre alla scuola dell'obbligo, ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa; gli esami consistono in una prova pratico-attitudinale ed un colloquio.

per l'accesso alle Categorie C-D:

- a) mediante la procedura del concorso per esami o per titoli ed esami; gli esami consistono in due prove scritte, delle quali una a contenuto tecnico-pratico, ed un colloquio;
- b) mediante la procedura del corso-concorso di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento; gli esami finali saranno articolati in due prove scritte, della quali una a contenuto tecnico-pratico, ed un colloquio.

per l'accesso alla Categoria EP :

- a) mediante la procedura del concorso per titoli ed esami; gli esami consistono in due prove scritte, delle quali una a contenuto tecnico-pratico, ed un colloquio.
- b) mediante la procedura del corso-concorso di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento; gli esami finali saranno articolati in due prove scritte, delle quali una a contenuto tecnico-pratico, ed un colloquio.

Nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie B3 – C – D – EP, è fatta comunque salva la disciplina di cui all'art. 7 comma 2° della legge 12.03.1999 n. 68.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico tramite l'accesso dall'esterno alle varie categorie di personale presso l'Università degli Studi dell'Aquila, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia ed in particolare dall'art. 2 del D.P.R.

9.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono, secondo quanto indicato dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 27.01.2005, sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:

CATEGORIA B titolo di studio di scuola d'obbligo (più eventuale qualificazione professionale per le assunzioni nella posizione economica B3);

CATEGORIA C diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

CATEGORIA D diploma di laurea;

CATEGORIA EP laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale derivante dalla prestazione di attività lavorativa (resa in qualità

di dipendente o quale libera professione) di durata minima triennale attinente al posto messo a

concorso, con funzioni di pari livello o di livello superiore; oppure particolare qualificazione derivante dal possesso di diploma di specializzazione universitaria o dottorato di ricerca.

Nei limiti di quanto stabilito nel comma precedente, i bandi di concorso prevedranno gli eventuali specifici titoli di studio richiesti per l'accesso, nonché ulteriori requisiti professionali, in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

ART. 3 - BANDI DI CONCORSO

I concorsi sono indetti con provvedimento del Direttore Amministrativo in esecuzione delle deliberazioni autorizzative del Consiglio di Amministrazione assunte in relazione al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo per le esigenze di funzionamento delle diverse strutture dell'Università.

I bandi di concorso sono resi pubblici mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Sezione Concorsi ed Esami -. Ai bandi di concorso è altresì assicurata diffusione mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila e mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università.

I bandi di concorso devono obbligatoriamente indicare:

- a) la categoria professionale, l'area di appartenenza e il numero di posti da ricoprire;
- b) la tipologia del procedimento di selezione;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- d) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
- e) le materie oggetto delle prove selettive;
- f) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e per il superamento delle stesse;
- g) il punteggio attribuibile ai titoli, nel caso di concorso per titoli ed esami;
- h) i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- i) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove;
- j) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e per l'approvazione della stessa;
- k) le modalità per l'assunzione in servizio;
- l) il responsabile del procedimento.

Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice dovrà, nei concorsi per titoli ed esami, essere ripartito nel modo seguente:

- a) titoli 25%;
- b) I prova 25%;
- c) II prova 25%;
- d) colloquio 25%.

Limitatamente ai concorsi di accesso per la posizione economica B3 il punteggio dovrà essere ripartito nella seguente percentuale:

- a) titoli 40%;
- b) prova pratico-attitudinale 30%;
- c) colloquio 30%.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso previsti dai bandi decorrono dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Concorsi ed Esami.

I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 4 - PROVE D'ESAME E TITOLI VALUTABILI

- 1) I bandi di concorso definiscono le prove concorsuali, ne determinano i contenuti, al fine di poter verificare le conoscenze e capacità del candidato, nonché attitudini e comportamenti organizzativi rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al posto messo a concorso;
- 2) Le prove possono essere a contenuto teorico, tecnico-pratico e/o selettivo, eventualmente con ricorso a sistemi informatizzati. Devono consistere in due prove scritte, con possibilità che una di esse sia a contenuto pratico, tecnico pratico o sia costituita da appositi test bilanciati, e in un colloquio;
- 3) Il bando di concorso può stabilire che una percentuale del punteggio da attribuire per lo svolgimento della prova orale sia *assegnato* in base a criteri prestabiliti e motivate valutazioni relative a attitudini e comportamenti organizzativi e alla maturità professionale e culturale del candidato, in relazione al posto da coprire;
- 4) In relazione alle particolari caratteristiche del posto da ricoprire, per la specificità delle mansioni da svolgere o per le qualifiche per l'accesso alle quali è previsto lo svolgimento di prove idoneative, le prove possono consistere in sperimentazioni pratiche il cui contenuto viene delineato nel bando di concorso.

Le prove d'esame previste nei bandi di concorso, nei casi di elevata partecipazione, potranno essere precedute da una preselezione, mediante la somministrazione di test a risposta multipla di cultura generale o volti alla verifica di pre-requisiti attitudinali quali abilità logico- matematiche, abilità espressivo-linguistiche, capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

L'Università può affidare la predisposizione e la gestione dei test pre-selettivi a qualificati istituti pubblici o privati o società specializzate.

I bandi di concorso per le assunzioni nelle categorie D e EP, indipendentemente dal numero di domande presentate, in relazione al profilo professionale richiesto, potranno comunque prevedere la possibilità di una verifica dei requisiti attitudinali (capacità relazionali, managerialità, apertura e disponibilità al cambiamento ecc.) in sede di prova orale. In tali ipotesi le Commissioni esaminatrici dovranno essere integrate, così come stabilito all'art. 5 del presente Regolamento.

Per le assunzioni di personale nelle Categorie C, D ed EP, i bandi dovranno prevedere la verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di uso corrente e la verifica della conoscenza della lingua inglese.

Esclusivamente per l'accesso alle Categorie B3 e C i bandi di concorso possono prevedere che, la prova tecnico pratica per la Cat. B3 e una delle due prove scritte per la Cat. C consistano in un test a risposte multiple.

Nei bandi di concorso per titoli ed esami per l'accesso alla Categoria EP, sono stabilite altresì le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi che non potrà essere superiore al 25% del punteggio complessivo a disposizione.

I bandi, in relazione al posto da ricoprire, dovranno prevedere le seguenti categorie di titoli valutabili:

- a) titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato);
- b) anzianità di servizio inerente al profilo professionale richiesto dal bando sia presso pubbliche amministrazioni sia regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati;
- c) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
- d) titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master, ecc.);
- e) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali;
- f) idoneità in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni assimilabili a quella messa a concorso.

Nei bandi per le assunzioni nella Categoria B3 non si prevedono i titoli di cui alla lettera e).

ART. 5 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

Le Commissioni esaminatrici sono così composte:

nei concorsi per l'accesso alle Categorie B, C, D ed EP:

- da un dirigente o docente dell'Università competenti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di presidente;
- da due esperti nelle materie oggetto del concorso, appartenente al personale dell'Università degli Studi dell'Aquila (personale tecnico amministrativo e personale docente) o al personale di altre Amministrazioni pubbliche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla categoria C.

Le Commissioni, come sopra composte, possono essere affiancate da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti, la Commissione terrà conto in sede di attribuzione del punteggio della prova orale.

Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti della Commissione, nonché degli eventuali esperti.

Nei concorsi per l'accesso alle categorie D ed EP, la Commissione può essere integrata da un esperto in selezione di personale al quale compete la verifica delle caratteristiche attitudinali previste all'art. 4 del presente Regolamento.

La presidenza delle commissioni preposte al riscontro dell'idoneità dei nominativi avviati a selezione dagli uffici circoscrizionali del lavoro, nei casi in cui questa è prevista, può essere attribuita a personale in categoria non inferiore alla D.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente Regolamento sono nominate con decreto del Direttore Amministrativo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del decreto l.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali.

Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

ART. 6 - CORSO-CONCORSO

I bandi relativi al corso-concorso previsti per l'accesso alle categorie C e D, dovranno prevedere, oltre agli elementi indicati all'art. 3:

- il numero massimo di candidati ammissibili alla procedura del corso-concorso e le modalità di svolgimento della preselezione per l'ammissione;
- la durata, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi;
- il tipo di prove selettive conclusive.

L'ammissione al corso-concorso, previa verifica dei requisiti d'accesso previsti all'art. 2 del presente Regolamento, è subordinata al superamento di una preselezione basata su test a risposta multipla, di natura attitudinale, mirata alla valutazione dei requisiti professionali e culturali attinenti alle caratteristiche professionali del posto da ricoprire.

La durata dei corsi deve essere proporzionale al livello qualitativo e quantitativo delle professionalità proprie del posto messo a concorso e comunque non può essere inferiore alle 30 ore complessive e fino ad un massimo di 80 ore di lezione. L'assenza dalle lezioni, a qualsiasi causa dovuta, superiore ad un terzo delle ore prescritte per l'intero corso, comporta l'esclusione dal corsoconcorso.

Le lezioni sono tenute da docenti universitari, da dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso di professionalità inerenti ai posti da ricoprire o da professionisti esperti nelle materie del concorso. Almeno un membro della Commissione esaminatrice, costituita nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 del presente Regolamento, dovrà essere scelto tra i soggetti ai quali sono state affidate le attività di docenza dei corsi. Agli stessi non potrà essere attribuita la Presidenza della commissione esaminatrice.

I candidati che hanno frequentato regolarmente il corso sono ammessi a sostenere l'esame finale che consiste in due prove scritte, delle quali una eventualmente a contenuto tecnico-pratico, ed un colloquio tendente ad accertare l'acquisizione della preparazione specifica necessaria a ricoprire il posto messo a concorso come precisato all'art. 4.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO

Le graduatorie di merito dei concorsi formulate dalle Commissioni esaminatrici, sono approvate con decreto del Direttore Amministrativo, tenuto conto delle riserve stabilite dal D.P.R. 487/94 e successive modificazioni e dalla legge 12.03.1999 n. 68 e sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila e mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore sarà determinata dai titoli di preferenza previsti dall'art. 5 comma 4° del citato DPR 487/94; in caso di ulteriore parità, si applica l'art. 3, comma 7° della legge 127/97, così come modificata dalla legge 191/98, ovvero è preferito il candidato più giovane di età.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Per lo stesso periodo di tempo l'Amministrazione ha la facoltà di utilizzare le graduatorie di cui sopra anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

ART. 8 - GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione può espletare apposite procedure selettive semplificate, regolate in base ai principi della parte prima del presente Regolamento per preconstituire graduatorie da cui attingere per consentire il tempestivo ingresso di unità di personale a tempo determinato.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente C.C.N.L.

PARTE SECONDA

(Progressione verticale nel sistema di classificazione)

Linee programmatiche

La parte seconda del presente Regolamento è ispirata alle seguenti linee programmatiche:

1) attivare un sistema dinamico di mobilità verticale in grado di valorizzare le professionalità, l'esperienza e le conoscenze acquisite, nonché le competenze e capacità atte a svolgere le attività di una diversa e superiore categoria professionale, mediante la programmazione di opportunità di carriera, in grado di coniugare la crescita professionale del personale, la valutazione delle prestazioni individuali e le esigenze dei servizi, anche in un quadro complessivo di revisione organica della struttura organizzativa;

2) migliorare l'efficacia della valutazione attraverso la definizione di procedure selettive che, pur ispirate a criteri di flessibilità e tempestività, garantiscano la coerenza tra esigenze organizzative e attitudini professionali dei candidati.

PARTE SECONDA

(Progressione verticale)

ART. 10 - DISPOSIZIONI COMUNI

Nell'ambito della programmazione annuale di fabbisogno di personale tecnico e amministrativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il 50% dei posti organico, sono messi a concorso riservandoli al personale già in servizio nella categoria immediatamente inferiore presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

Il piano annuale di fabbisogno di personale tecnico e amministrativo e l'individuazione dei posti da riservare alla progressione verticale nell'attuale ordinamento, sono oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del C.C.N.L. del comparto Università.

I posti da riservare alla progressione verticale del personale già in servizio sono individuati sulla base di precise esigenze organizzative e di sviluppo delle strutture dell'Ateneo.

La progressione verticale si concretizza in una verifica dell'acquisizione delle competenze e capacità atte a svolgere le attività della categoria professionale superiore.

Non è in alcun modo consentito il doppio salto di categoria attraverso un'unica procedura selettiva.

Il personale inquadrato nella categoria superiore a seguito delle procedure selettive di cui al presente Regolamento, non è soggetto al periodo di prova.

Nell'espletamento delle procedure attuative per la mobilità verticale, devono essere osservati i principi stabiliti dall'art. 35 del Decreto Legislativo 165/2001, affinché siano garantite pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità e celerità di espletamento.

Le selezioni interne sono indette con bando emanato dal Direttore Amministrativo.

Il bando viene affisso all'Albo Generale dell'Università e inserito nel sito Web con l'indicazione dei posti, delle caratteristiche professionali relative, dei titoli e dei requisiti richiesti.

Il bando riporterà, altresì, le modalità selettive previste (titoli, colloquio, prove, etc.).

La domanda di ammissione alla selezione con il curriculum formativo e professionale deve essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Ufficiale dell'Università.

ART. 11 - REQUISITI PER LA MOBILITÀ VERTICALE

Possono accedere alle procedure selettive per il passaggio a categoria superiore, così come previsto dall'art. 57 del CCNL del Comparto Università, i dipendenti già in servizio di ruolo presso l'Università degli Studi dell'Aquila, nella categoria immediatamente inferiore, in possesso dei sotto indicati requisiti:

ACCESSO ALLE CATEGORIE C – D:

- possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno così come indicato dall'art. 2 del presente Regolamento, ed un'anzianità di servizio effettivo di almeno 3 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche funzionali confluite in detta categoria;
- in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, il possesso di un'anzianità complessiva di servizio effettivo di almeno 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche funzionali confluite in detta categoria.

ACCESSO ALLA CATEGORIA EP:

- possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nonché di un'anzianità di servizio effettivo di almeno 3 anni nella categoria immediatamente inferiore;

- in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, il possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria immediatamente inferiore.

Le previste anzianità di servizio devono essere possedute alla data di indizione della selezione.

Nel calcolo è valutato anche il servizio prestato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui alla normativa vigente.

Sono esclusi dal computo della predetta anzianità gli eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di studio.

Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza.

ART. 12 -PROCEDURE SELETTIVE

Nei provvedimenti di indizione delle selezioni per la mobilità verticale, sono indicati la categoria e l'area professionale nonché il numero dei posti da ricoprire e le strutture presso le quali sono banditi. Nei medesimi provvedimenti sono inoltre indicate le caratteristiche professionali richieste, le materie e gli argomenti oggetto delle prove nonché i criteri per la documentazione e la valutazione dei titoli.

Le selezioni per la progressione verticale si svolgono per titoli ed esami oppure per corso-concorso, come di seguito specificate. Nelle prove per titoli ed esami ai titoli è riservato il 30 % del punteggio complessivo.

PASSAGGIO ALLA CATEGORIA C:

Titoli valutabili:

- curriculum (titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria o titolo di studio superiore, formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi e pertinente, pubblicazioni): fino ad un max di punti 10;

- incarichi ricoperti con provvedimenti formali degli Organi di Ateneo competenti (a valere dalla data del provvedimento): fino ad un max di punti 8;

- anzianità di effettivo servizio: fino ad un max di punti 12;

La prova d'esame consisterà in:

un colloquio sugli aspetti pratici dell'attività, dimensionati in relazione al livello ed alle caratteristiche di professionalità richieste per il posto da ricoprire e ponderati in riferimento al grado di autonomia e di responsabilità previste dal C.C.N.L. per la categoria C.

PASSAGGIO ALLA CATEGORIA D:

Titoli valutabili:

- curriculum (titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria o titolo di studio superiore, formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi e pertinente, pubblicazioni): fino ad un max di punti 10;

- incarichi ricoperti con provvedimenti formali degli Organi di Ateneo competenti (a valere dalla data del provvedimento):fino ad un max di punti 8;

- anzianità di effettivo servizio: fino ad un max di punti 12;

La prova di esame consisterà in:

una prova tecnico-pratica ed un colloquio tesi ad accertare le competenze professionali conseguenti alle esperienze lavorative maturate per servizio e pertinenti al posto messo a concorso.

PASSAGGIO ALLA CATEGORIA EP:

Titoli valutabili:

- curriculum (titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria o titolo di studio superiore purché attinenti al posto messo a concorso, formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi e pertinente, pubblicazioni): fino ad un max di punti 14;
- incarichi ricoperti con provvedimenti formali degli Organi di Ateneo competenti (a valere dalla data del provvedimento): fino ad un max di punti 5;
- anzianità di effettivo servizio: fino ad un max di punti 11;

La prova d'esame consisterà in:

una prova teorico pratica ed in un colloquio dimensionati in relazione al livello ed alle caratteristiche di professionalità richieste per il posto da ricoprire e ponderati in riferimento al grado di autonomia e di responsabilità previsto dal C.C.N.L. per la categoria EP.

Per i passaggi nelle categorie C, D ed EP dovrà essere prevista la verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di uso corrente e la verifica della conoscenza della lingua inglese con modalità differenziate in relazione alle caratteristiche professionali del posto da ricoprire.

Le selezioni possono essere precedute da un apposito corso di formazione. In tale ipotesi il bando di selezione deve stabilire il numero minimo di ore di partecipazione necessarie per l'ammissione alle prove.

Alle selezioni per la progressione verticale provvede una Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, composta da tre esperti nelle materie oggetto delle prove e ove necessario, sino a cinque esperti per le procedure relative a posti che riguardino caratteristiche professionali diverse. Nell'ipotesi in cui la selezione è preceduta da apposito corso di formazione, la Commissione è integrata da almeno un docente del corso.

Il procedimento concorsuale deve espletarsi nel termine massimo di quattro mesi dalla data del D.D.A. di nomina della Commissione. Per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dalla Commissione, il Direttore Amministrativo può prorogare, per una sola volta e per non più di ulteriori due mesi, il termine per la conclusione della procedura. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nei termini di scadenza ordinari ovvero, nei casi in cui sia stata richiesta la proroga, nel nuovo termine concesso alla Commissione, il Direttore Amministrativo avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 13 - GRADUATORIE

Entro trenta giorni dalla consegna degli atti relativi alle operazioni concorsuali, il Direttore Amministrativo ne accerta la regolarità formale con proprio decreto con cui proclama, altresì, il/i vincitore/i del concorso/i.

Copia del decreto è immediatamente pubblicata all'Albo ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Università. Da detta data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Non è prevista la possibilità di redigere graduatorie di candidati idonei per ulteriori passaggi di categoria.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo dell'Università ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.